



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

TRIBUNALE DI TRAPANI

SEZ. ORDINARIA CIVILE

Verbale della causa nrg ___/2016

Tra

Attore con l'avv. ___

E

Convenuto con l'avv. ____

E

Terzo chiamato

Intervenuto

Oggi 13.7.2016, innanzi al dott. Fiammetta Lo Bianco, sono comparsi:

Per gli attori l'avv. ___ che si riporta alle note depositate in data 10.6.2016 quanto alla questione della procedibilità; nel merito insiste in tutti i propri scritti difensivi.

Per il convenuto l'avv. ___ oggi sostituito dall'avv. ___ che si riporta alle comparse di costituzione e risposta.

E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. D. R.

Il Giudice, sentite le parti e lette le note difensive depositate dall'avv. ___ in data 10.6.2016;

Rilevato

Che dalla documentazione di causa si evince che l'invito a partecipare all'incontro di mediazione diretto alla sig.ra G. R. contiene una erronea indicazione del domicilio;

Letto

il primo comma dell'art. 8 d.lgs. 28/2010, il quale stabilisce che la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte "con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione";

Ritenuto

che nel caso di specie l'articolo menzionato è stato disatteso, in quanto non si è proceduto alla comunicazione dell'invito con mezzo adeguato, stante l'erronea indicazione dell'indirizzo del destinatario nella comunicazione;

Rilevato ancora

Che il mediatore nel verbale di mediazione non ha neppure individuato le parti del procedimento giudiziale, sicché non ha appurato che R. G. è contumace



CONCILIA LEX[®]
ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Iscr. n. 143 del Reg. Organismi di Mediazione - Ministero della Giustizia

Rilevato

Che la mancanza di detta verifica ha impedito di verificare l'erronea indicazione del domicilio ove far pervenire l'invito alla mediazione;

Ritenuto

Che il procedimento di mediazione obbligatoria non si è correttamente instaurato nei confronti della sig.ra G. R.;

Ritenuto

Che, alla luce della genericità con cui il mediatore ha adempiuto ai propri obblighi di legge in punto di individuazione delle parti del giudizio, la rilevata irregolarità non può ridondare in danno della parte attrice, ben avendo potuto il mediatore verificare l'individuazione delle parti e del loro domicilio;

Considerata

La non scindibilità delle posizioni sostanziali e processuali assunte da tutti i convenuti

Dispone

La rinnovazione della procedura di mediazione nei confronti di tutti i convenuti e assegna all'attrice termini di 15 giorni per adire l'organismo di mediazione al fine di tentare la conciliazione e fissa in prosieguo l'udienza del 16.11.2016, ad ore 10,30.

Il Giudice

Dott. Fiammetta Lo Bianco